



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 534 DEL 17 maggio 2017

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dalla Gestione Servizi Ambientali Soc. Coop. – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi di igiene ambientale per i comuni convenzionati di Limido Comasco e Oltrona S. Mamette CIG 6849332791 - Importo a base di gara: € 1.558.856,78 - S.A.: Provincia di Como

PREC 100/17/S-BIS

Iscrizione Albo Gestori Ambientali - Requisito di esecuzione e non di partecipazione

È illegittima la clausola della *lex specialis* che richiede, a pena di esclusione, l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali come requisito di partecipazione piuttosto che come requisito di esecuzione.

Articolo 83, d.lgs. n. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 13628 del 27 gennaio 2017, presentata dalla Gestione Servizi Ambientali Soc. Coop. relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale veniva contestata la legittimità della previsione della *lex specialis* nella quale veniva richiesta, quale requisito di partecipazione, l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, in quanto tale requisito avrebbe natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione;

VISTA la documentazione di gara e, in particolare, il punto III.1.1.) del bando di gara, relativo a "Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale", che prevede l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006 per le categorie 1, classe E o superiore, 4, classe F o superiore e 5 classe F o superiore;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15 marzo 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

VISTA, nello specifico, la memoria difensiva dell'amministrazione che ha sostenuto la legittimità della disposizione della *lex specialis*;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che, relativamente alla questione giuridica inerente l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, questa Autorità ha già avuto modo di pronunciarsi sostenendo che l'iscrizione costituisce un



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, «*dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione*»; pertanto, tale requisito non può essere inserito tra le cause di esclusione dei concorrenti, ma deve essere invece richiesto all'aggiudicatario ai fini dell'esecuzione del contratto (cfr., da ultimo, delibera n. 350 del 13 aprile 2017);

RTENUTO, conseguentemente, sotto tale profilo, non conforme all'indicato orientamento la previsione della disciplina di gara oggetto di contestazione che, invece, prevede il requisito dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali quale requisito di partecipazione;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la previsione della *lex specialis* che prevede il requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali quale requisito di partecipazione e non di esecuzione non è conforme all'interpretazione consolidata fornita in materia.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29 maggio 2017

Il segretario Maria Esposito